

Copia



COMUNE DI COGNE
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE COGNE
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 57

OGGETTO:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI): RIAPPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2019 PER L'ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi** addì **cinque** del mese di **agosto** alle ore sedici e minuti trenta nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita come segue la Giunta Comunale:

COGNOME e NOME	PRESENTE
ALLERA Franco - Sindaco	Sì
PERRATONE Claudio - Vice Sindaco	Sì
CARLESSO Mirko - Assessore	Giust.
CELESIA Andrea - Assessore	Sì
TRENTO Eleonora - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Assiste quale Segretario Comunale il Sig. TRUC Marco il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ALLERA Franco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI): RIAPPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2019 PER L'ANNO 2020.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”;
- l’articolo 21 comma 2, lett. g), del Vigente Statuto comunale che stabilisce le competenze della Giunta comunale in merito all’approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;
- il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 23 marzo 2017 divenuto esecutivo il 27 marzo 2017;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Premesso che l’art. 1 comma 639 della legge n° 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto, a decorrere dal 01.01.2014, l’entrata in vigore della IUC, imposta unica comunale composta dai seguenti tributi: imposta municipale propria (IMU), Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI);

Visto l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che “A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall’art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Richiamato l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

Vista la propria deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 06/02/2020 con la quale sono stati approvati il Piano Economico Finanziario e le tariffe per l’anno 2020;

Visto che con la deliberazione n. 443/2019, pubblicata il 31/10/2019, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;

Visto che i nuovi criteri previsti da ARERA hanno introdotto elementi di rilevante novità nel processo di quantificazione e classificazione dei costi da inserire nel Piano Economico Finanziario e nella conseguente determinazione delle entrate tariffarie a partire dall’anno 2020;

Visto l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: *“I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

Vista la deliberazione della Giunta dell’Unité des Communes Valdôtaines Grand-Paradis n. 17 del 8 aprile 2020 avente ad oggetto *“Determinazione in merito alle tariffe TARI anno 2020 ai sensi dell’articolo 107 del D.L. 18/2020. Revoca deliberazione n. 70 del 4 dicembre 2019”*;

Tenuto conto che con la suddetta deliberazione è stato revocato il PEF 2020 e si è preso atto che l’Unité provvederà a approvare il PEF 2020 conforme al metodo MTR entro il 31 dicembre 2020 come previsto dall’art. 107 del D.L. 18/2020;

Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell’art. 151 D.Lgs. 267/2000, è prorogato al 30 settembre 2020 dal decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in L. 77/2020;

Preso atto dell'attuale panorama normativo, che ha ridefinito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018- 2021, imponendo l'adeguamento delle procedure finalizzate alla predisposizione e all'approvazione del PEF;

Tenuto conto della complessità del processo e delle tempistiche necessarie per l'elaborazione del PEF e la sua approvazione da parte di ARERA, che risultano allo stato incompatibili con i termini di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Ritenuto opportuno riapprovare per il 2020, nelle more della predisposizione del piano finanziario, le tariffe di cui alla propria deliberazione n. 16 del 28/02/2019 avente ad oggetto *“I.U.C. – TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2019”*;

Ritenuto opportuno revocare la precedente deliberazione della G.C. n. 13 del 06/02/2020 con la quale veniva approvato il PEF 2020 e le tariffe TARI 2020;

Atteso che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, così come modificato dal D.L. n. 34/2019, i Comuni sono tenuti ad inviare le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie di rispettiva competenza al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della sua pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360 del 1998;

Visto il parere favorevole del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera d), della L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.;

A Voti unanimi favorevoli, palesemente espressi da tutti i presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di riapprovare per l’anno 2020, avvalendosi della facoltà disposta dal comma 5, dell'articolo art. 107 D.L. n. 18/2020 e pertanto, in deroga all'articolo 1, comma 654 e 683, della Legge 147/2013, le tariffe della tassa rifiuti - Tari e le riduzioni già adottate per l’anno 2019 con la deliberazione del G.C. n. 16 del 28/02/2019;

2. di revocare la precedente deliberazione n. 13 del 06/02/2020 con la quale veniva approvato il PEF 2020 e le tariffe TARI 2020;
3. di provvedere entro il 31 dicembre 2020, a seguito di approvazione da parte dell'Unité Grand-Paradis del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, a determinare la differenza tra i costi risultanti dal PEF 2020 MTR ed i costi determinati per l'anno 2019 stabilendo le modalità di copertura degli eventuali maggiori costi o le modalità di rimborso delle eventuali maggiori entrate;
4. di stabilire che gli importi dovuti saranno riscossi in due rate, alle scadenze fissate nell'atto di approvazione della lista di carico;
5. di trasmettere, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, entro il termine del 14 ottobre 2020, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, ferma restando la proroga di tale termine al 31 ottobre 2020, introdotta per l'anno 2020 dal D.L. 34/2020 (cd. «Decreto Rilancio»);
6. di dare atto che l'importo complessivo del gettito stimato del tributo comunale sui rifiuti e servizi per l'anno 2020 è pari ad euro 439.441,00;
7. di prendere atto che nella prima variazione utile di Bilancio di Previsione Pluriennale 2020/2021 si provvederà alla copertura finanziaria del minor incasso TARI anno 2020;
8. di disporre la trasmissione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(F.to ALLERA Franco)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to TRUC Marco)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito internet ufficiale di questo Comune il 13/08/2020, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n.69 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, art. 52 bis, della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i., diventando esecutiva a decorrere dalla data odierna, art. 52 ter della stessa legge.

Cogne, li 13/08/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to TRUC Marco)

AUTENTICAZIONE DI COPIA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Cogne, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(TRUC Marco)
